



CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

Settore II

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A CORRISPETTIVO TARIP

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 27/03/2019

In adesione allo schema standard proposto dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 29/06/2021

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 22/07/2021

Sommario

CAPO PRIMO.....	5
DETERMINAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA NEL COMUNE.....	5
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 Oggetto del Regolamento	5
Art. 2 Normativa e regolamentazione di riferimento.....	5
Art. 3 Rifiuti: Definizioni e Classificazione	6
Art. 4 Il servizio di gestione dei rifiuti.....	6
Art. 5 Principi generali: costi e tariffe del servizio rifiuti	7
Art. 6 Tariffa a corrispettivo	8
Art. 7 Piano Economico Finanziario e Piano Tariffario (TARIP) - iter deliberativo annuale	8
TITOLO II – LA TARIFFA SUI RIFIUTI – CRITERI DI DETERMINAZIONE	10
Art. 8 Misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti	10
Art. 9 Istituzione della tariffa a corrispettivo (TARIP).....	11
Art. 10 Articolazione della tariffa corrispettiva	11
Art. 11 Tariffa Fissa per le singole utenze domestiche.....	12
Art. 12 Tariffa Fissa per le singole utenze non domestiche	12
Art. 13 Tariffa Variabile puntuale.....	12
Art. 14 Tariffa Variabile normalizzata determinata con il Metodo normalizzato ex DPR 158/1999.....	13
Art. 15 Utenze Aggregate	14
Art. 16 Numero minimo di svuotamenti	14
Art. 17 Tariffa giornaliera	14
Art. 18 Tributo provinciale.....	15
Art. 19 Scuole statali.....	15
CAPO SECONDO –	15
APPLICAZIONE DELLA TARIFFA ALLE SINGOLE UTENZE.....	15

TITOLO III – LA TARIFFA RIFIUTI – PRESUPPOSTO OGGETTIVO, SOGGETTI OBBLIGATI E ESCLUSIONI.....	15
Art. 20 Presupposto oggettivo per l’applicazione della tariffa sui rifiuti	15
Art. 21 Soggetti passivi e soggetti responsabili della tariffa	17
Art. 22 Esclusione dall’applicazione della tariffa per inidoneità a produrre rifiuti	18
Art. 23 Esclusione dall’obbligo di conferimento.....	20
Art. 24 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	20
Art. 24 bis Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico.....	22
Art. 24 ter Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani	23
Art. 25 Criteri generali per la determinazione della superficie degli immobili da assoggettare a tariffa	23
Art. 26 Utenza domestiche: componenti nucleo familiare	24
Art. 27 Classificazione delle utenze non domestiche	25
Art. 28 Periodi di applicazione della tariffa	25
Art. 29 Modalità di applicazione della tariffa puntuale giornaliera	26
TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	27
Art. 30 Riduzioni	27
Art. 30 bis Riduzioni per le utenze non domestiche connesse all’emergenza da Covid-19.....	28
Art. 31 Compostaggio domestico	28
Art. 32 Riduzioni/esenzioni della tariffa a carico del bilancio comunale	29
Art. 33 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	30
Art. 34 Modalità per conseguire riduzioni	31
Art. 35 Cumulo di riduzioni.....	31
TITOLO V – COMUNICAZIONI, VERIFICHE E SANZIONI	31
Art. 36 Obbligo di comunicazione	31
Art. 37 Termini di presentazione ed efficacia e consegna/restituzione attrezzature	32
Art. 38 Contenuto e presentazione della comunicazione	33
Art. 39 Poteri istruttori del Soggetto Gestore	34
Art. 40 Controlli	35
Art. 41 Penalità ed interessi	36

Art. 42 Riscossione ordinaria e coattiva	36
Art. 43 Interessi	37
Art. 44 Disposizioni in materia di rimborsi	37
Art. 45 Contenzioso, autotutela e disposizioni in materia di dilazione dei versamenti.....	37
Art. 46 Protezione dei dati personali.....	37
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	38
Art. 47 Entrata in vigore e abrogazioni.....	38
Art. 48 Clausola di adeguamento	38
Allegato A.....	39 e successive

CAPO PRIMO

DETERMINAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA NEL COMUNE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, istituisce e disciplina la tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva (TARIP) prevista dall'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n.147, disciplinandone anche l'iter amministrativo di approvazione.
2. Esso stabilisce altresì, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 20 aprile 2017, i criteri per la realizzazione nel Comune di San Donà di Piave dei sistemi di misurazione, puntuale o con sistemi semplificati, della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disciplinando altresì l'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.
3. Il Comune di San Donà di Piave, tramite il Gestore del servizio di igiene urbana, ha realizzato un sistema di misurazione puntuale del rifiuto secco non riciclabile, o rifiuto urbano residuo – RUR, conferito al servizio pubblico da qualsiasi tipologia di utenza (domestica e non domestica), in questo modo soddisfacendo il requisito minimo, stabilito dall'art. 4 comma 1, del DM 20 aprile 2017, per istituire nel territorio comunale la tariffa avente natura corrispettiva (cd. TARIP) in luogo del tributo TARI (ai sensi del comma 668 L. 147 /2013 e s.m.i.).
4. L'eventuale misurazione puntuale di tipologie di rifiuto diverse dal RUR non comporta necessariamente la determinazione della tariffa variabile in funzione di dette quantità, ben potendo il Comune organizzarsi per misurare alcune frazioni di rifiuto pur non ancorando il calcolo della tariffa variabile a dette misurazioni. Si rinvia agli artt. 6, 8, 10 per individuare in dettaglio il sistema di misurazione e di tariffazione adottato dal Comune di San Donà di Piave.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. Il presente regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017 che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

Art. 2 Normativa e regolamentazione di riferimento

1. Il presente Regolamento si inquadra all'interno della seguente normativa di riferimento:
 - a) Il D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale ed in particolare la parte quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
 - b) Il DPR 158/1999 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
 - c) La legge 27 dicembre 2013, n.147, art. 1 comma 668, che prevede che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possano applicare una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;

- d) Il DM 20.04.2017 "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati";
- e) La Legge Regionale del Veneto n. 52/2012 (art. 3 comma 6 lett. e) che riserva ai Consigli di Bacino il compito di determinare i livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di competenza, sulla base della quale la "Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Venezia", sottoscritta il 24.11.2014 a rogito del Segretario Generale del Comune di Venezia (Repertorio n. 130974/2012), attribuisce all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine a:
- determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. n. 52/2012, previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali per quanto di competenza dei rispettivi territori, ferme restando comunque le competenze di legge in materia di tributo TARI in capo alle Amministrazioni stesse;
- f) Le delibere assunte dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (di seguito Consiglio di Bacino) come pubblicate sul sito dell'Ente;
- g) Il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 3 Rifiuti: Definizioni e Classificazione

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti e di TARIP.
2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:
 - a) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - b) frazione umida (o umido): rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
 - c) frazione verde (o verde): rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - d) utenza domestica: utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione o a questa pertinenziale;
 - e) utenza non domestica: utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
 - f) tariffa variabile normalizzata: calcolata con il Metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999);
 - g) tariffa variabile puntuale: tariffa determinata sulla base della misurazione puntuale dei relativi conferimenti, secondo la metodologia descritta nel presente regolamento;

Art. 4 Il servizio di gestione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani (di seguito "Servizio rifiuti") è attività di pubblico interesse e comprende le fasi di:
 - raccolta dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche,
 - spazzamento dei rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche, compresa lo svuotamento dei cestini stradali;

- trasporto dei rifiuti raccolti fino all'avvio a smaltimento/recupero presso gli impianti di loro trattamento;
 - trattamento dei rifiuti presso impianti autorizzati.
2. Il Servizio rifiuti è disciplinato dalla normativa richiamata nell'art. 2, dal "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani", nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
 3. Il soggetto a cui è affidato il servizio pubblico di gestione dei rifiuti, secondo le forme previste dall'ordinamento nazionale e comunitario, è designato quale Gestore del servizio pubblico (di seguito "Gestore"), che opera in regime di esclusiva e nel rispetto della privativa comunale.
 4. Ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei.
 5. Ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 l'Ente di governo del bacino rifiuti "Venezia", a cui appartiene il Comune di San Donà di Piave, è il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Art. 5 Principi generali: costi e tariffe del servizio rifiuti

1. Il costo annuale complessivo del Servizio rifiuti è determinato in via preventiva nel Piano Economico Finanziario (PEF) redatto dal Gestore e, previa integrazione con i costi di diretta competenza del Comune, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale e dell'Assemblea di Bacino secondo l'iter di cui al primo comma dell'Art. 7.
L'individuazione e la quantificazione delle voci che concorrono a formare il costo annuale del Servizio rifiuti avviene secondo le disposizioni dell'Allegato 1 al DPR 158/1999. Il costo complessivo risultante dal PEF di un'annualità corrisponde ai costi di competenza di quell'annualità, rettificati per il recupero degli scostamenti (positivi e negativi) risultanti dai consuntivi delle annualità precedenti rispetto ai rispettivi PEF.
2. Il PEF annuale è corredato da una relazione che specifica il modello gestionale ed organizzativo prescelto, i livelli di qualità dei servizi e la ricognizione degli impianti esistenti, nonché il consuntivo dell'annualità precedente a quello di riferimento con lo scostamento rispetto al preventivo di costo.
3. Ai sensi del comma 654 dell'art.1 della L.147/2013 nonché del comma 2, art. 1 del DM 20.04.2017, il costo complessivo del Servizio rifiuti risultante dal PEF di un'annualità deve essere integralmente coperto dalle entrate derivanti dal Piano Tariffario di quell'annualità.
4. Il Piano Tariffario di un'annualità, tenuto conto anche delle Riduzioni di cui al Titolo IV e degli Scostamenti tra gettito tariffario a preventivo e a consuntivo delle annualità precedenti, costituisce la base per la determinazione delle tariffe applicate in quella annualità alle singole utenze.
5. Qualora l'utente necessitasse, in relazione al rifiuto urbano recuperabile prodotto, di un servizio personalizzato di raccolta, al di fuori degli standard e modalità del servizio istituzionale come determinate nel Regolamento comunale di igiene urbana e utilizzati per la definizione del Piano Finanziario, tali servizi personalizzati potranno essere resi dal gestore previa definizione con l'utente di un contratto a corrispettivo di natura privatistica, non comprendente il costo del trattamento del rifiuto prodotto che viene tariffato come da presente Regolamento rientrando tra i costi del PEF.

Art. 6 Tariffa a corrispettivo

1. Ai sensi del comma 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, secondo le modalità precisate dal D.M. 20 aprile 2017, possono applicare una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP), in luogo della TARI.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 20 aprile 2017, la misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico si ottiene:
 - per il Rifiuto urbano residuo, determinando necessariamente con misurazione puntuale il peso o il volume della quantità di rifiuti conferita da ciascuna utenza;
 - per le altre frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata adottando sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite.
3. Nell'Art. 8 del presente Regolamento sono disciplinati i sistemi di misurazione puntuale per il rifiuto urbano residuo e i sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite applicati presso il Comune di San Donà di Piave. Agli artt. 13 e 14 sono disciplinate, invece, le modalità di determinazione della tariffa variabile, per le diverse tipologie di utenza e per le varie frazioni di rifiuto.
4. La tariffa corrispettiva TARIP, in quanto controprestazione patrimoniale del servizio rifiuti è soggetta a IVA ai sensi del DPR 633/1972 e, in base a quanto stabilito dai commi 667 e 668 della L. 147/2013, è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 7 Piano Economico Finanziario e Piano Tariffario (TARIP) - iter deliberativo annuale

1. Come deliberato dall'Assemblea di Bacino, l'approvazione finale del Piano Economico Finanziario (PEF) dei singoli Comuni che applicano la tariffa TARIP è di competenza dell'Assemblea di Bacino, in quanto spetta a quest'ultima, ai sensi dell'art. 3-bis del DL 138/2011 e dell'art. 3 della LRV 52/2012, la determinazione della tariffa da applicare per la copertura dei costi del PEF.

L'approvazione finale dei PEF dei singoli Comuni in regime TARIP da parte dell'Assemblea di Bacino avviene previo parere vincolante, espresso con delibera adottata dai rispettivi Consigli Comunali, sulla proposta di PEF avanzata dal Gestore, redatta secondo il Modello di PEF standard di Bacino d'intesa con l'Amministrazione Comunale e integrata con i costi di diretta competenza del Comune.

La delibera del Consiglio Comunale di adozione del PEF di un'annualità deve essere adottata entro i termini fissati per l'approvazione del Bilancio Comunale.

Il competente ufficio comunale ha facoltà di richiedere al Direttore del Consiglio di Bacino il rilascio di preventiva attestazione di conformità del PEF proposto dal Gestore e da sottoporre al Consiglio Comunale, al fine di garantire ex ante che esso sia poi integralmente recepito e approvato dall'Assemblea di Bacino.

2. L'approvazione del Piano Tariffario dei singoli Comuni che applicano la TARIP è competenza del Consiglio di Bacino ai sensi dell'art. 3-bis del DL 138/2011 e dell'art. 3 della LRV 52/2012.

L'approvazione del Piano tariffario da parte dell'Assemblea di Bacino avviene previo parere vincolante, espresso con delibera adottata dal Consiglio Comunale, sulla proposta di Piano tariffario avanzata dal Gestore d'intesa con l'Amministrazione Comunale, redatta secondo lo Schema standard di Bacino di Piano Tariffario TARIP.

La delibera del Consiglio Comunale di adozione del Piano Tariffario di un'annualità deve essere adottata entro i termini fissati per l'approvazione del Bilancio Comunale.

Il competente ufficio comunale ha facoltà di richiedere al Direttore del Consiglio di Bacino il rilascio di preventiva attestazione di conformità del Piano Tariffario proposto dal Gestore e da sottoporre al Consiglio Comunale, al fine di garantire ex ante che esso sia poi integralmente recepito e approvato dall'Assemblea di Bacino.

TITOLO II – LA TARIFFA SUI RIFIUTI – CRITERI DI DETERMINAZIONE

Art. 8 Misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti

1. Nel Comune di San Donà di Piave il servizio è reso alle diverse fasce di utenza secondo modalità che consentono di misurare puntualmente la quantità di Rifiuto Urbano Residuo (RUR) conferita al Servizio pubblico da parte di ciascuna utenza.
2. L'identificazione dell'utenza, a cui è associata la misurazione puntuale della quantità di RUR conferita, avviene in modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore con cui il rifiuto è conferito, che consentono di:
 - a. identificare l'utenza che conferisce mediante un codice univocamente associato a tale utenza;
 - b. registrare il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o il numero dei conferimenti in ipotesi di contenitori con limitazione volumetrica (cd. calotta)
 - c. indicare il momento del prelievo per ciascun singolo conferimento, associato all'identificativo dell'utenza;
 - d. misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura indiretta basata sul volume come descritto al comma 3 del presente articolo.
3. La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene con il metodo della pesatura indiretta di cui al comma 3 e seguenti dell'art. 6 del D.M. 20.4.2017, attraverso le seguenti fasi:
 - a. si rileva il volume complessivo in litri dei conferimenti di rifiuti attribuito a ciascuna utenza nell'annualità di riferimento ($\Sigma\text{VOLcont}$), che viene determinato "vuoto per pieno" moltiplicando le dimensioni del contenitore esposto dall'utente per il numero di esposizioni nell'annualità di riferimento o, in ipotesi di conferimenti in contenitori con limitazione volumetrica (cd. calotta), moltiplicando il volume massimo unitario conferibile, come precisato nella Relazione di accompagnamento del PEF, per il numero di conferimenti registrati tramite utilizzo di apposita chiavetta;
 - b. il volume complessivo ($\Sigma\text{VOLcont}$) di cui al punto a) viene moltiplicato per il coefficiente di peso specifico (Kpeso) come determinato ai sensi del comma 4 del presente articolo.

Pertanto, la quantità di rifiuto per utenza nell'annualità di riferimento (RIFut) è determinata come:

$$\text{RIFut} = \Sigma\text{VOLcont} * \text{Kpeso}.$$

4. Il coefficiente di peso specifico (Kpeso) è stabilito nella delibera comunale di adozione della tariffa per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna frazione di rifiuto RUR assoggettata a misurazione puntuale, in base alla rispettiva densità media determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata, o, se non sono disponibili dati storici appropriati, ricavandolo da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito.
5. Si adottano, invece, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del DM 20.4.2017, **sistemi semplificati di determinazione delle quantità di rifiuto conferite**, ispirati al Metodo normalizzato di cui all'Allegato 1 al DPR 158/99 per:
 - a) le frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata (cd. frazioni differenziate o recuperabili) prodotte da tutte le utenze;
 - b) Rifiuto Verde di ciascuna utenza (domestica e non) conferito direttamente al Centro di Raccolta da parte dell'utente;

6. In caso di perdita o di danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto (oggetto di misurazione puntuale) raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente, se disponibili, ovvero nel periodo successivo.

Art. 9 Istituzione della tariffa a corrispettivo (TARIP)

Il Comune di San Donà di Piave, avendo attivato la misurazione puntuale della quantità di rifiuto RUR conferito dalle singole utenze, come descritto nell'art. 8, ha istituito, in luogo della TARI, la tariffa avente natura corrispettiva (TARIP), secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 668 della L.147/2013 e dal DM 20 aprile 2017.

Art. 10 Articolazione della tariffa corrispettiva

1. Per la copertura dei costi complessivi del Servizio rifiuti di un'annualità, il Piano tariffario di cui al comma 3 dell'Art. 5 determina distintamente la quota di costi da coprire con la tariffa fissa (TF) e la quota da coprire con la tariffa variabile (TV), sulla base delle voci di costo che compongono il Piano Finanziario dei costi del servizio (PEF), secondo quanto previsto dal DPR 158/1999 in base al quale:
 - la tariffa fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, nonché ad una quota del costo del personale pari ad almeno il 50%;
 - la tariffa variabile è rapportata alla quantità di rifiuto conferito, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
2. Nella delibera di adozione del Piano tariffario, il Comune ripartisce la tariffa fissa fra le due macro-categorie di utenza, Domestica e Non Domestica, secondo criteri razionali.
3. Nella delibera di adozione del Piano tariffario, il Comune ripartisce la tariffa variabile tra la quota relativa alle frazioni oggetto di misurazione puntuale e la quota relativa alle altre frazioni oggetto di applicazione del Metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, secondo criteri razionali, sulla base di una stima dei costi dei servizi forniti per la gestione delle predette frazioni.

Il Piano tariffario perviene pertanto alla determinazione, a livello complessivo del Comune, di:

- Quota di Tariffa Fissa applicata al totale delle utenze domestiche;
 - Quota di Tariffa Fissa applicata al totale delle utenze non domestiche;
 - Quota di Tariffa Variabile applicata al conferimento del RUR di tutte le utenze;
 - Quota di Tariffa Variabile normalizzata (calcolata con il Metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999) applicata al conferimento dei rifiuti diversi dal RUR di qualsiasi utenza a prescindere che siano misurati con sistemi semplificati delle quantità conferite o oggetto di misurazione puntuale.
4. La Quota di Tariffa Fissa applicata al totale delle utenze domestiche viene ripartita tra le singole utenze secondo i criteri di cui all'Art. 11.
 5. La Quota di Tariffa Fissa applicata al totale delle utenze non domestiche viene ripartita tra le singole utenze secondo i criteri di cui all'Art. 12.
 6. La Quota di Tariffa Variabile puntuale viene ripartita tra le singole utenze secondo i criteri di cui all'Art. 13.
 7. La Quota di Tariffa Variabile normalizzata determinata con il metodo normalizzato ex DPR 158/1999 viene ripartita tra le singole utenze secondo i criteri di cui all'Art. 14.

Art. 11 Tariffa Fissa per le singole utenze domestiche

1. La tariffa fissa applicata alle singole utenze domestiche è calcolata moltiplicando la superficie imponibile riferibile alla singola utenza, espressa in mq e determinata con i criteri di cui all'Art. 25 del presente regolamento, per la "*Tariffa unitaria al mq*" riferita allo scaglione a cui appartiene l'utenza in base al numero dei suoi componenti.
2. La *Tariffa unitaria al mq* riferita ai vari scaglioni si determina moltiplicando la *Quota fissa unitaria* (Quf) per il coefficiente di adattamento per scaglione (Ka) che tiene conto del numero di persone che compongono l'utenza. I valori del coefficiente di adattamento per scaglione (Ka) sono fissati dal DPR 158/1999 in base all'area geografica e alla classe demografica del Comune, senza alcuna discrezionalità da parte dell'amministrazione comunale.
3. A sua volta la *Quota fissa unitaria* Quf (€/mq) si determina calcolando dapprima il Rapporto tra la Quota di Tariffa Fissa attribuita al complesso delle utenze domestiche del Comune, come espressa nel Piano Tariffario, e la superficie totale imponibile riferibile al totale delle utenze domestiche del Comune. Tale Rapporto viene poi a sua volta diviso per il valore medio ponderato dei coefficienti di adattamento per i singoli scaglioni (Ka), con criterio di ponderazione basato sui mq di superficie imponibile riferibile agli scaglioni medesimi.

Art. 12 Tariffa Fissa per le singole utenze non domestiche

1. La tariffa fissa applicata alle singole utenze non domestiche è calcolata moltiplicando la superficie imponibile riferibile all'utenza, espressa in mq e determinata con i criteri di cui all'Art. 25 del presente regolamento, per la "*Tariffa unitaria al mq*" riferita alla categoria attività produttiva a cui appartiene l'utenza in base all'attività svolta.
2. La *Tariffa unitaria al mq* riferita alle varie categoria produttive si determina moltiplicando la *Quota fissa unitaria* (Qapf) per il coefficiente potenziale di produzione per categoria di attività produttiva (Kc). I valori del coefficiente potenziale di produzione per categoria di attività produttiva (Kc) sono scelti dall'amministrazione comunale all'interno di un intervallo di valori fissato dal DPR 158/1999 in base all'area geografica e alla classe demografica del Comune.
3. A sua volta la *Quota fissa unitaria* Qapf (€/mq) si determina calcolando dapprima il Rapporto tra la Quota di Tariffa Fissa attribuita alle utenze non domestiche, come espressa nel Piano Tariffario, e la superficie totale imponibile riferibile al totale delle utenze non domestiche del Comune. Tale Rapporto viene poi a sua volta diviso per il valore medio ponderato dei coefficienti potenziali di produzione per categoria di attività produttiva (Kc), con criterio di ponderazione basato sui mq di superficie imponibile riferibile alle categorie medesime.

Art. 13 Tariffa Variabile puntuale

1. Nella delibera di adozione del Piano tariffario, il Comune determina l'importo complessivo della Tariffa Variabile da applicarsi al conferimento dei rifiuti oggetto di misurazione puntuale e precisamente la quota riferita a Rifiuto Urbano residuo RUR, da attribuire cumulativamente alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche;
2. La Tariffa Variabile per il conferimento del Rifiuto Urbano residuo RUR, applicata secondo le stesse modalità alle singole utenze domestiche e non domestiche, si determina sulla base della misurazione puntuale della pesatura in kg dei relativi conferimenti, secondo la metodologia descritta all'Art. 8.

La Tariffa Variabile-RUR applicata alla singola utenza (domestica o non domestica) si calcola pertanto moltiplicando tra loro:

a. la *Tariffa unitaria-RUR al Kg*, determinata come di seguito indicato;

b. la Quantità in kg di RUR conferiti da quell'utenza nell'annualità di riferimento salva l'applicazione dell'articolo 16.

A sua volta la Tariffa unitaria-RUR al Kg si determina dal rapporto tra:

c. la Quota di tariffa Variabile-RUR stabilita nel Piano Tariffario

d. la Quantità in Kg di RUR prevista per l'annualità di riferimento (sommando utenze domestiche e non domestiche) salva l'applicazione dell'articolo 16.

Art. 14 Tariffa Variabile normalizzata determinata con il Metodo normalizzato ex DPR 158/1999

1. La tariffa per il conferimento delle **frazioni differenziate** (verde, umido, carta e cartone, vetro/plastica/lattine monomateriale o multimateriale), applicata alle singole **utenze domestiche** si differenzia in base allo scaglione di numero componenti a cui appartiene l'utenza e si determina moltiplicando tra loro:

- o la "Quota unitaria- Altre frazioni utenze domestiche" (€/utenza) determinata come di seguito indicato;
- o il coefficiente proporzionale di produttività per scaglione (Kb) che tiene conto del numero di persone che compongono l'utenza.

I valori del coefficiente proporzionale di produttività per scaglione (Kb) sono scelti dal Comune tra tre possibili valori (Minimo, Medio, Massimo) fissati dal DPR 158/1999 applicati a tutti i Comuni italiani (vedi tabella 2 nell'ALLEGATO A).

La "Quota unitaria-Altre frazioni differenziate utenze domestiche" (€/utenza) si determina calcolando dapprima il rapporto tra:

- o la Quota di tariffa variabile riferita a tali frazioni attribuibili alle utenze domestiche;
- o il numero delle utenze stesse.

Tale rapporto viene poi diviso per il valore medio ponderato dei coefficienti potenziali di produttività per scaglione (Kb), con criterio di ponderazione basato sul numero di persone riferibile a ciascuno scaglione.

2. La tariffa per il conferimento delle **frazioni differenziate** (umido, carta e cartone, vetro/plastica/lattine monomateriale o multimateriale) applicata alle singole **utenze non domestiche** è calcolata moltiplicando la superficie imponibile riferibile all'utenza, espressa in mq e determinata con i criteri di cui all'art. 25 del presente regolamento, per la "Tariffa unitaria al mq" riferita alla categoria attività produttiva a cui appartiene l'utenza in base all'attività svolta.

La suddetta "Tariffa unitaria al mq -Altre frazioni differenziate utenze non domestiche" è determinata moltiplicando tra loro:

- o la Quota di tariffa variabile riferita a tali frazioni, attribuibili alle utenze non domestiche, espressa in €/kg, pari al rapporto tra i costi variabili attribuibili a tali frazioni di rifiuto delle utenze non domestiche e la quantità presunta di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, al netto del RUR misurato puntualmente. La quantità presunta di rifiuti prodotti si determina (ex DPR 158/99) moltiplicando le superfici imponibili per i coefficienti (Kd);
- o il coefficiente potenziale di produzione kg/mq (Kd).

I valori del coefficiente potenziale di produzione kg/mq (Kd) sono scelti dal Comune tra tre possibili valori (Minimo, Medio, Massimo) fissati dal DPR 158/1999 applicati a tutti i Comuni italiani (vedi tabella C.2 nell'ALLEGATO A).

Art. 15 Utenze Aggregate

1. Il Gestore individua le Utenze Aggregate composte da sole utenze per le quali non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze singole, ai fini dell'applicazione della misurazione puntuale.
2. Ai sensi del primo comma dell'art. 7 del DM 20.04.2017, nel caso di Utenze Aggregate composte da sole utenze domestiche, la determinazione della quantità dei rifiuti conferiti dalla singola utenza avviene previa misurazione puntuale, dei conferimenti dell'utenza aggregata per la frazione di RUR. I conferimenti totali dell'Utenza aggregata vengono poi ripartiti tra le singole utenze domestiche secondo il criterio pro-capite, in funzione del numero delle persone componenti la singola utenza.
3. Non rientrano nella fattispecie di utenza aggregata i condomini, poiché qualora vi sia la raccolta del rifiuto verde condominiale, il condominio è intestatario dell'utenza e la ripartizione dei costi tra i condomini avviene con criteri stabiliti dal condominio stesso, mentre qualora vi sia raccolta condominiale del RUR sono concessi in uso contenitori con limitazione volumetrica del conferimento in grado di registrare i conferimenti dei singoli utenti.
4. Non rientrano altresì nella fattispecie di cui al presente articolo i centri commerciali integrati e le multiproprietà di cui al comma 644 dell'articolo unico della L. 147/13. L'applicazione della tariffa e l'individuazione dei relativi soggetti obbligati avviene in conformità a quanto previsto dal comma 644 dell'articolo unico della L. 147/13 e dell'art. 21 del presente regolamento.
5. I rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche eventualmente presenti in Utenze Aggregate devono essere conferiti in maniera separata tra di loro e rispetto a quelli conferiti dalle utenze domestiche, al fine di consentire la misurazione puntuale ai sensi dell'Art. 8 delle quantità di ciascuna frazione conferita da parte della singola utenza non domestica

Art. 16 Numero minimo di svuotamenti

1. Ai sensi del primo comma dell'art. 9 del DM 20.04.2017, al fine di ripartire i costi commisurati al numero di servizi messi a disposizione della singola utenza, anche quando questa non li utilizzi, il Comune definisce il numero minimo di svuotamenti di rifiuto secco non riciclabile (RUR) oggetto di tariffazione a ciascuna tipologia di utenza nell'annualità di riferimento.
2. Il numero minimo di svuotamenti di rifiuto secco non riciclabile (RUR), da associare a ciascuna classe di utenza (domestica e non domestica, eccetto alle utenze giornaliere), è determinato annualmente nel Piano tariffario di cui al comma 4 dell'Art. 5 del presente regolamento.
3. Fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni/penalità di cui alla vigente normativa, anche di rango regolamentare comunale, agli utenti che abbiano rifiutato la consegna del contenitore per la raccolta del rifiuto secco non riciclabile la tariffa variabile annuale verrà determinata attribuendo gli svuotamenti/conferimenti minimi come sopra definiti.

Art. 17 Tariffa giornaliera

1. Per le aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (inferiori all'anno), in applicazione dell'art. 1, commi 837 e segg., della L. 160/2019, il relativo canone di occupazione istituito dal Comune con apposito regolamento sostituisce anche il prelievo sui rifiuti di cui al presente articolo.

Art. 18 Tributo provinciale

1. Alle tariffe è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Venezia sull'importo totale della tariffa sui rifiuti.
3. Il tributo provinciale è riscosso congiuntamente alla tariffa e riversato all'Amministrazione Provinciale con i tempi e le modalità concordate con quest'ultima o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione l'Ente gestore ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19 D.Lgs. 504/92.

Art. 19 Scuole statali

1. La tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dal comma 655 del comma unico della L. 147/13.

CAPO SECONDO –

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA ALLE SINGOLE UTENZE

TITOLO III – LA TARIFFA RIFIUTI – PRESUPPOSTO OGGETTIVO, SOGGETTI OBBLIGATI E ESCLUSIONI

Art. 20 Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti

1. Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed esistenti sul territorio comunale.
2. Si intendono per:
 - a) *locale*, struttura stabilmente infissa al suolo chiusa o chiudibile su tre lati verso l'esterno, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *area scoperta*, superficie comunque utilizzabile a prescindere dal supporto (liquido o solido) di cui l'estensione è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come, a titolo esemplificativo: tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, specchi acquei, tribune di campi sportivi;
 - c) *utenze domestiche*, le civili abitazioni;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dalla tariffa:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad eccezione delle aree scoperte operative) quali, a titolo di esempio, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti non a pagamento, i cortili, le aree a verde, i giardini ed i parchi, sempre che non costituiscano superficie operativa per l'attività espletata dall'utenza;
 - le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come per esempio androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- 4 L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, oppure il rilascio di certificato di residenza sull'immobile, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 5 Nella definizione della parte variabile della tariffa i criteri di ripartizione dei costi sono commisurati sulla base della qualità e numero dei servizi messi a disposizione, anche quando non siano utilizzati dall'utente.
- Non comportano esonero o riduzione della tariffa, salvo quanto previsto all'art. 33:
- la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - il mancato ritiro (salvo quanto previsto agli 2 e 31)
 - da parte dell'utente domestico e non domestico di qualsivoglia contenitore per la raccolta dei rifiuti e/o dei dispositivi necessari per l'utilizzazione del servizio;
 - l'interruzione temporanea del servizio.
6. La tariffa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione ed è corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio.
7. I locali soggetti a tariffa sono considerati, a titolo esemplificativo:
- tutti i locali interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, soffitte, mansarde, cantine, portici, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio, rimesse, autorimesse, posti auto coperti, ecc.. Tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
 - tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
 - tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie,
 - tutti i negozi, qualsiasi sia la merce ivi venduta;
 - tutti locali comunque a disposizione di aziende commerciali, anche se l'attività è svolta mediante edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
 - tutti i locali, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
 - tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i locali principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
 - tutti i locali principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di auto servizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggio, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;

- j) tutti i locali (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere,
 - k) tutti i locali nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.
 - l) per i locali adibiti ad attività sportive sono computate solo le superfici degli spogliatoi, delle tribune, gradinate e simili, degli uffici, delle biglietterie e dei punti di ristoro.
- 8 Sono soggette alla tariffa tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo, salvo quanto previsto dal successivo art. 22.
- 9 Si considerano aree scoperte, ai fini dell'autonoma applicazione della tariffa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che si trovano con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso. Le aree soggette alla tariffa sono considerate, a titolo esemplificativo:
- a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
 - b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
 - c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, ecc.);
 - d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica Amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
 - e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;
 - f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, ecc.);
 - g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizio e simili;
 - h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
 - i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, ecc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati di norma ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.
- 10 La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.

Art. 21 Soggetti passivi e soggetti responsabili della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui al precedente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa corrispettivo i componenti del nucleo familiare, conviventi con l'utente principale (che ha sottoscritto la dichiarazione di cui all'art. 36 o intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e aree. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello di accertamento, che della riscossione,

che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati l'intestatario dell'utenza è il singolo possessore o detentore dei locali o delle aree ad uso esclusivo ma viene, altresì, posta a carico del soggetto che gestisce gli spazi comuni la responsabilità accessoria del pagamento della tariffa (sia per i locali comuni che per quelli ad uso esclusivo) nonché l'obbligo di presentazione al Gestore della comunicazione di inizio attività/ variazione/cessazione, di cui agli artt. 36 e segg. Il soggetto che gestisce gli spazi comuni riceve i documenti contabili (fatture) e ha, inoltre, l'obbligo di fornire al Gestore del servizio (entro il mese di gennaio di ogni anno) l'elenco dei possessori o detentori (soggetti passivi) degli spazi esclusivi. Gli spazi comuni sono addebitati pro quota (in millesimi) ai possessori esclusivi o per intero al gestore degli spazi comuni che in questo caso è anche soggetto passivo. In ipotesi di richiesta di utilizzo di contenitori, o di altri dispositivi necessari per l'utilizzo del servizio, comuni a tutti i possessori, l'addebito della tariffa variabile, in funzione degli svuotamenti, avviene nei confronti del gestore degli spazi comuni, il quale provvederà eventualmente alla ripartizione tra i singoli.
5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica, la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.
6. Per i condomini, qualora sia dotato, su richiesta, di contenitore con limitazione volumetrica (cd. calotta) per il conferimento del RUR da parte delle singole utenze condominiali, lo stesso dovrà provvedere al pagamento del canone di noleggio della c.d. "calotta condominiale" il cui ammontare mensile sarà determinato annualmente con apposita deliberazione di approvazione delle tariffe

Art. 22 Esclusione dall'applicazione della tariffa per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione o ad usi non domestici sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, oppure se le utenze di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) sono attive, i consumi rilevati siano tali da presumere la loro sussistenza per mera manutenzione tecnica dell'immobile, nonché i locali che si trovino nelle medesime condizioni e privi di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile stesso. Per i locali adibiti a civile abitazione, siti in un condominio con servizi condominiali a rete alla relativa richiesta di riduzione deve essere allegata dichiarazione dell'amministratore del condominio (o altro soggetto all'uopo delegato) attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete; lo stesso dicasi in fattispecie di condivisione di medesimo servizio a rete con altra utenza. Il rilascio di certificato di residenza anagrafica all'utente dell'immobile ne comporta assoggettamento a tariffa anche se privo di mobilio e servizi a rete. Immobili destinati ad usi non domestici provvisti di contratti attivi di fornitura o mobilio, ma privi di licenza per l'esercizio dell'attività sono classificati in categoria 3 "magazzini".
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, impianti sportivi e palestre riservati esclusivamente ai praticanti l'attività, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali ad esempio: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e

stagionatura senza lavorazione, silos e simili a condizione che non si abbia di regola presenza umana;

- d) le unità immobiliari in genere certificate dall'autorità competente "non agibili" e quelle per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori. Nel caso il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto dei suddetti lavori è tenuto a comunicare al Gestore l'indirizzo e i dati dell'immobile dove, nel periodo sopraindicato, è domiciliato. Alla richiesta di esclusione è necessario allegare autodichiarazione che riporti gli estremi del certificato rilasciato dall'autorità competente o che riporti i titoli abilitativi edilizi e dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice;
- e) i locali e le aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione nonché solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi o superfici di altezza inferiore a m. 1,50;
- f) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito, alla manovra o alla sosta gratuita dei veicoli di dipendenti, clienti, inquilini e non costituenti superficie operativa;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) le superfici di edifici o loro parti, adibite al culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi ad uso abitazione o ad uso diverso dal culto in senso stretto;
- i) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono il domicilio in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o occupata.

L'elencazione degli immobili di cui al presente comma è a titolo esemplificativo, per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

In riferimento alle tipologie indicate alle lettere a) d) ed e), qualora, nel periodo di sospensione dell'addebito della tariffa si registrasse il conferimento di rifiuti tramite gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) attribuiti alla relativa utenza (non dovendo la stessa restituirli in ipotesi di esclusione temporanea) si procede d'ufficio con la riattivazione dell'utenza e l'addebito dei relativi svuotamenti e minimi.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella comunicazione originaria o di variazione di cui all'art. 36 e segg. ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Dal momento in cui vengono meno i presupposti per l'esclusione dell'applicazione della tariffa l'utente deve dichiarare la relativa variazione.
3. La mancata utilizzazione del servizio e/o il rifiuto di ricevere gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori o chiavi elettroniche o badge) non comportano esclusione dalla tariffa, vedi art. 20 comma 5 per l'applicazione della relativa tariffa.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele comunicazione.

Art. 23 Esclusione dall'obbligo di conferimento

1 Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2 Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 8.

Art. 24 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 649 della Legge 147/2013, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. In presenza di attività di produzione industriale, sono di norma soggetti a tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa le seguenti superfici:

- a) Superfici adibite all'allevamento di animali.
- b) Superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili i fabbricati rurali ad uso abitativo, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo, nonché le superfici adibite a ufficio, esposizione e vendita. Sono soggette a Tari i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione. Sono pertanto soggetti alla TARIP gli agriturismi, le aree di vendita dei prodotti agricoli, i locali destinati a deposito, manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli.
- c) Superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che ne caratterizzano le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali ai sensi del precedente comma 1. L'esclusione è estesa ai magazzini destinati al deposito o allo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate al processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo. Sono, pertanto soggette alla TARIP le superfici degli insediamenti produttivi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, nonché i magazzini e depositi di materie prime e di merci che non sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di delle relative lavorazioni, in quanto destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, oppure destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in

altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.

- d) Superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Tale tipologia di esclusione, con le medesime limitazioni è da intendersi estesa alle strutture veterinarie.
- e) Locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. Relativamente alle attività in seguito elencate, per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, di cui all'art. 183 comma 1. Lettera b-ter) punto 2 del D. Lgs. 152/2006, e di rifiuti speciali ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici (escluse dalla tariffa) ove tali rifiuti si formano, la superficie imponibile (utile al calcolo della quota fissa e variabile) è calcolata applicando esclusivamente alla superficie dell'utenza interessata dalla produzione promiscua, le seguenti percentuali di abbattimento:

Categorie di attività	Quota di abbattimento della superficie
Ambulatori medici, dentistici, studi sanitari, laboratori odontotecnici	30%
Tatuatori, estetisti	30%
Laboratori di analisi mediche, chimiche, fisiche	30%
Laboratori fotografici, gabinetti radiologici, eliografie	30%
Magazzini di logistica	50%
Carrozzerie, autofficine, elettrauto, cantieri navali, gommisti, vernicerie	40%
Fabbri, Falegnamerie, attività artigianali in genere	30%
Autolavaggi non automatizzati	40%
Lavanderie, Tintorie non industriali	40%
Lavorazioni in materiali plastici, resina e vetroresina	40%
Marmisti, lavorazioni di cemento e marmo, materiali edili	50%
Lavorazione ferro e metalli, officine di carpenteria metallica, officine metalmeccaniche tornerie, rottami ferrosi e metallici	50%
Fonderie, ceramiche, galvanotecnici, smalterie	50%
Calzaturifici, tomaifici	50%
Degenze ospedali e case di cura	30%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni	30%
Vetriere (produzione del vetro), laboratori vetro a lume, specialità veneziane	40%
Laboratori vetro a lume, specialità veneziane	5%
Macellerie e pescherie	30%

4. Non sono soggette alle suddette esclusioni le superfici della medesima utenza che sono classificate, ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento in una categoria di attività diversa da quelle elencate nella precedente tabella, non applicandosi per esempio alcuna percentuale di abbattimento per le superfici classificate quali uffici, spogliatoi o mense.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella comunicazione originaria, o di variazione, corredata da planimetria, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice CER. In allegato alla dichiarazione l'utente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
6. L'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente dei rifiuti speciali prodotti è soggetto a verifica con le modalità previste dall' art. 40 del presente regolamento.

Art. 24 bis Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tariffa.
2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà, di cui all'art. 24 ter del presente regolamento, di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per almeno 5 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARIP dovuta.
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
7. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dallo gestore stesso che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al Comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Un diversa decorrenza può essere valutata dal gestore del servizio,

il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

Art. 24 ter Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani

1. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la quota variabile normalizzata della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che esercitano tale facoltà hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARIP dovuta.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata, applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 2 comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 25 Criteri generali per la determinazione della superficie degli immobili da assoggettare a tariffa

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile a tariffa, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. L'Utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui al titolo V, l'indicazione della superficie calpestabile (come dallo stesso ricavata dalla scheda catastale o da altra analogo, ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta) allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80% della superficie catastale.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune stabilite dal comma 647 della L. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà agli utenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione. Per i parcheggi si ritiene imponible l'intera superficie occupata al netto delle sole aree di camminamento, circolazione e manovra (eventuali scale e ascensori si intendono ricomprese nella superficie imponible).
6. Per l'applicazione della tariffa sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
7. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale (quest'ultima in una superficie minore di 9 mq.) è applicata all'intera superficie imponible la tariffa di utenza domestica, lo stesso dicasi nelle fattispecie in cui non sia oggettivamente separabile l'area occupata dall'attività da quella occupata dalla utenza domestica (in questo caso è previsto il solo kit contenitori per utenza domestica). Negli altri casi si applica all'area occupata dall'attività quanto previsto all'art. 27 classificandola come utenza non domestica.
8. Alle unità immobiliari adibite a *bed & breakfast* (di cui all'art. 27 della L.R.V. 11/2013) si applica, nella porzione di immobile non occupata dal residente titolare dell'attività, la tariffa relativa alla classe 8: "Alberghi senza ristorante".
9. La superficie delle aree scoperte è calcolata, ad eccezione di quelle pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, chioschi e simili, ecc.), in considerazione del minor indice di produttività di rifiuti derivanti da superfici scoperte rispetto a quelle coperte, con una riduzione del 50%.
10. La superficie delle aree/locali adibiti a tribune e gradinate di impianti sportivi è calcolata in considerazione del minor indice di produttività di rifiuti derivanti dall'uso saltuario delle stesse, con un abbattimento del 70% della stessa.

Art. 26 Utenza domestiche: componenti nucleo familiare

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti viene determinato d'ufficio ed è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente e salvo quanto previsto nel presente articolo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove e si applica la riduzione prevista all'art. 32 comma 1 let. b).
3. Agli immobili di persone fisiche o giuridiche destinati a "locazione turistica", senza prestazione di servizi e non aperti al pubblico, ex art. 27 bis L.R. 11/2013 (per cui siano iscritti nelle liste dei soggetti tenuti al pagamento della tassa di soggiorno) si applica un nucleo pari al numero dei posti letto dichiarati all'autorità competente. Qualora gli immobili a disposizione siano concessi in uso a terzi rientrando, invece, nelle fattispecie di cui all'art. 27 della L.R. 11/2013 (ossia strutture ricettive complementari quali alloggi turistici composto da uno a sei camere, Case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast) si applica la tariffa di utenza non domestica classe 8 "alberghi senza ristorante" (vd. art. 27).
4. I locali adibiti a cantine, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito (di norma catastalmente classificati in categoria C/2 e C/6) si considerano utenze domestiche solo se annesse/pertinenziali a civile abitazione, negli altri casi vengono considerate utenze non domestiche rientranti nella classe di attività n. 3 di cui all'ALLEGATO A.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 27 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'ALLEGATO A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'ALLEGATO A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie (fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta e quanto previsto al comma successivo).
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata salvo che l'attività sia esercitata in una superficie minore di 9 mq. o non sia oggettivamente individuabile l'area occupata dall'attività rispetto a quella occupata dalla utenza domestica , in queste ultime fattispecie è applicata all'intera superficie imponibile la tariffa di utenza domestica (vd. art. 25).
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito (di norma classificati catastalmente in categoria C/2 e C/6), non pertinenti ad abitazioni, si considerano "utenze non domestiche" rientranti in categoria 3 dell'ALLEGATO A.
7. Agli immobili a disposizione concessi in uso a terzi ex art. 27 della L.R. 11/2013 (ossia *strutture ricettive complementari*, quali alloggi turistici composto da uno a sei camere, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast) si applica la tariffa di utenza non domestica classe 8 "alberghi senza ristorante". La medesima categoria deve essere applicata agli alberghi privi di area ristorante e dotati di sola area colazione e/o bar.
8. Il titolare di concessione di spazio acqueo è tenuto al pagamento della tariffa, salvo l'area sia classificabile quale pertinenziale ad un locale e non dotata di servizi a rete. Gli specchi acquei sono classificati nella categoria 3 dell'ALLEGATO A: "autorimesse, magazzini senza vendita diretta" anche se gestiti da darsene, qualora sia altresì possibile classificare l'utenza in una diversa e specifica categoria, in funzione dell'utilizzo fatto del natante occupante lo spazio acqueo, si applica la rispettiva categoria dell'ALLEGATO A. Lo spazio acqueo in concessione viene classificato come utenza domestica quando sia dichiarato dall'utente domestico pertinenziale alla abitazione e sia dotato di servizi a rete.

Art. 28 Periodi di applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o/e delle aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente comunicata, salvo quanto previsto all'art. 37, cui si rinvia per l'esatta determinazione della decorrenza degli effetti delle comunicazioni di cessazione o variazione dell'utenza.

Art. 29 Modalità di applicazione della tariffa puntuale giornaliera

1. La tariffa si applica su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa giornaliera si determina come previsto all'art. 17, senza applicazione degli svuotamenti minimi di cui all'art. 16, ossia:
 - a) per la quota fissa e per la quota variabile (frazioni diverse dal RUR) con metodo normalizzato, rapportando a giorno la tariffa annuale (definita ai sensi del DPR 158/99) relativa alla corrispondente categoria di attività giornaliera non domestica e aumentandola del 50%;
 - b) per la quota variabile afferente il RUR addebitando, in proporzione alle presenze anno, il numero di svuotamenti per contenitori da 120 litri, stabiliti con delibera di approvazione delle tariffe per la categoria 16 "Banchi di mercato beni durevoli" e per la categoria 29 "Banchi di mercato generi alimentari".
2. L'obbligo di presentazione della comunicazione ai fini della tariffa giornaliera è assolto con il pagamento al Comune (da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dallo stesso) di quanto dovuto per la tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. In tali fattispecie, al fine di consentire l'applicazione della tariffa giornaliera sui rifiuti, l'Ufficio Comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione provvede a comunicare al Gestore le concessioni rilasciate, indicando tutti i dati utili all'applicazione della tariffa giornaliera (esempio superficie, durata, destinazione d'uso). Salve le manifestazioni i cui costi vengono dal Comune inseriti nel PEF per le iniziative per cui il Comune, tramite apposito provvedimento amministrativo, dichiara altresì di sostituirsi nel pagamento della tariffa, la stessa è addebitata al Comune (vedi comma 5).
Qualora l'utenza necessiti, invece, di un servizio personalizzato dovrà contattare il gestore, prima dell'occupazione, al fine di procedere come previsto al comma 5.
3. La tariffa giornaliera non si applica nei casi di:
 - a. occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
 - b. occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato sub. a);
 - c. occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali etc....;
 - d. occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
 - e. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione.
4. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli artt. 30 e segg. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.
5. In particolare
 - a. **Per manifestazioni e spettacoli**, cioè nelle fattispecie di cui al precedente comma 3 lett. e) qualora vi sia somministrazione di cibo e/o bevande, nonché per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati, in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali-ricreative di tipo occasionale (sagre, feste, etc..) essendo la relativa produzione di rifiuti variabile e occasionale, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni ovvero il numero dei partecipanti, il servizio di raccolta dei rifiuti e l'addebito del costo del servizio può essere effettuato anche, alternativamente:

- sulla base di specifici contratti privatistici tra il promotore della manifestazione e il Gestore del servizio, nel qual caso la tariffa giornaliera è comunque dovuta, andando a copertura dei costi afferenti il trattamento dei rifiuti prodotti;
- previo apposito provvedimento amministrativo del Comune, attraverso l'uso degli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) assegnati al Comune.

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 30 Riduzioni

per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni e sempre che l'utenza abbia in dotazione i contenitori per la raccolta differenziata:
 - a. abitazioni a disposizione: si applica una riduzione del 30% della tariffa e si considera nucleo familiare composto da una persona, a meno che l'utente non dichiari un numero di occupanti diverso;
 - b. abitazioni non stabilmente attive, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% nella quota fissa e nella quota variabile normalizzata, salvo che l'utenza non richieda l'utilizzo di alcuna attrezzatura necessaria al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) ex art. 26, in tal caso vi è esenzione della quota variabile;
 - c. abitazioni occupate solo da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero che non rientrino nella fattispecie di riduzione di cui all'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 in seguito specificate: riduzione del 30% nella quota fissa e nella quota variabile normalizzata;
 - d. per i nuclei familiari residenti nel Comune, non iscritti all'AIRE, ma dimoranti di fatto per lavoro in altra località, si applica la riduzione del 30% della tariffa. La riduzione si applica, per il periodo in cui sussiste la diversa dimora, qualora la condizione riguardi l'intero nucleo familiare e sia documentalmente dimostrabile.

Le riduzioni di cui ai punti precedenti non sono tra loro cumulabili.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della comunicazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa comunicazione.
3. Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di (2/3) due terzi della quota di tariffa fissa e dell'eventuale quota di tariffa variabile normalizzata applicabile

per le utenze non domestiche

non stabilmente attive (cd. stagionalità)

4. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile normalizzata, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o

ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La suddetta riduzione per stagionalità può essere applicata anche ai soli plateatici, indipendentemente dall'eventuale riconoscimento della riduzione stessa ai locali cui gli stessi fanno riferimento, a condizione che ne sia dichiarato l'uso nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre e in altro periodo (massimo di 15 giorni al fine di rispettare la condizione di utilizzo non superiore a 183 giorni nell'anno solare), in occasione di particolari manifestazioni o per anticipare o posticipare l'utilizzo di detti plateatici in considerazione dell'andamento climatico stagionale. La riduzione per stagionalità non può essere concessa per quei plateatici serviti da coperture o elementi atti a riscaldare.

5. La riduzione per stagionalità si applica se le relative condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della comunicazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa comunicazione.
6. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile normalizzata anche per le attività agrituristiche di ristorazione e/o ricezione, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continua dell'attività stessa, purché l'apertura non sia superiore a 183 giorni nell'anno solare. In particolare i complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando la suddetta riduzione, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività, alle seguenti condizioni:
 - l'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA;
 - qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso all'insediamento per eventuali controlli d'ufficio, non si applica la riduzione di cui al presente comma, anche con effetto retroattivo.

Art. 30 bis Riduzioni per le utenze non domestiche connesse all'emergenza da Covid-19.

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta Comunale, sulla base di risorse di bilancio appositamente stanziato ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 25.05.2021 n. 73, può approvare delle linee di indirizzo per la predisposizione di bandi finalizzati a concedere contributi a fondo perduto per la riduzione della TARIP dovuta dalle utenze non domestiche. Detti contributi, erogabili nella misura massima del 50 per cento della TARIP dovuta per l'anno 2021, sono destinati alle utenze non domestiche che dall'inizio dell'emergenza pandemica sono state interessate da chiusure obbligatorie, da restrizioni nell'esercizio dell'attività o da una rilevante riduzione del fatturato, calcolata ex articolo 1 del D.L. 22.03.2021 n. 41, dovuta al Covid-19 e alla limitazione alla libera circolazione delle persone.

Art. 31 Compostaggio domestico

1. Alle utenze domestiche che effettuano compostaggio della frazione organica prodotta (propri scarti organici da cucina e sfalci d'erba e potature) ai fini dell'utilizzo in sito del

materiale prodotto, si applica una riduzione della parte variabile parametrica della tariffa pari al 30%.

La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione tra utente e Amministrazione comunale/o soggetto all'uopo delegato (su modello approvato dal Consiglio di Bacino e/o dal Comune e richiedibile anche al Gestore).

Con la sottoscrizione della convenzione l'utente si obbliga a compostare autonomamente la frazione organica presente nei rifiuti urbani nel rispetto delle modalità definite nel Regolamento di igiene urbana, inoltre deve disporre dei luoghi per effettuare il compostaggio e utilizzare il compost prodotto per fini agronomici nella propria abitazione.

2. In tali fattispecie non deve essere utilizzato/esposto il contenitore del rifiuto umido e del verde che vanno, quindi, restituiti al gestore o non richiesti al momento dell'attivazione dell'utenza, salvo l'utente richieda (e sia riportato in convenzione) di mantenere attivo il servizio di raccolta della frazione verde per l'asporto di produzioni particolarmente abbondanti di sfalci, potature e ramaglie in determinati periodi dell'anno.
3. In ogni momento dovrà essere consentito il controllo dell'effettiva pratica del compostaggio, presupposto indispensabile per la riduzione della tariffa. La riduzione è applicata (pro quota) con effetto dal giorno di presentazione della richiesta (corrispondente alla data di stipula della convenzione) e per gli anni successivi. L'utente è tenuto a comunicare immediatamente il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione.

Art. 32 Riduzioni/esenzioni della tariffa a carico del bilancio comunale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 che prevede la facoltà per il Comune di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quanto stabilito dalle lett. da a) ad e) del comma 659 della L. 147/2013 attraverso apposite autorizzazioni di spesa e nei limiti ivi delineati, sono stabilite le seguenti riduzioni:
 - a) Qualora nel nucleo familiare siano presenti invalidi e/o disabili regolarmente riconosciuti in tale situazione dalle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia, con una percentuale di invalidità pari o superiore al 67%, l'invalido/ il disabile non è computato quale componente del nucleo familiare. Al fine di ottenere la rideterminazione della composizione del nucleo familiare i familiari/tutore/curatore dell'invalido/del disabile sono tenuti a presentare apposita richiesta con allegata la documentazione idonea a comprovare lo stato di invalidità o l'accertamento della disabilità.
 - b) Ove un componente del nucleo familiare, per lavoro o altri motivi, dimori di fatto in altra località per un periodo superiore ai 6 mesi, pur mantenendo la residenza nel Comune, alla tariffa variabile verrà applicata una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa. A tal fine deve essere presentata la comunicazione di variazione, corredata da documentazione comprovante tale situazione (ad es. attestazione di ospitalità resa da Istituto di ricovero, pagamento della tariffa per locali occupati in forma permanente in altro comune, dichiarazione del datore di lavoro). Nel caso di studenti deve essere presentato contratto di affitto oppure attestazioni di pagamento dell'affitto o subaffitto.
 - c) Con la delibera di Giunta possono essere previste e disciplinate ulteriori agevolazioni di carattere sociale e/o di politica fiscale comunale per incentivare comportamenti virtuosi.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 che prevede la facoltà per il Comune di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quanto stabilito dalle lett. a) ad e) del comma 659 della L. 147/2013 attraverso apposite autorizzazioni di spesa e nei limiti ivi delineati, sono esenti:

- a) le abitazioni e pertinenze occupate da pensionati e familiari il cui reddito annuo complessivo della famiglia derivi unicamente dalla pensione e non superi l'importo lordo (al netto di assegni accessori) di euro 9.200,00. Se nel nucleo familiare sono presenti soggetti che effettuano lavori saltuari o stagionali (durata inferiore a 4 mesi), l'esenzione è revocata per i mesi/giorni in cui il soggetto lavora;
 - b) le abitazioni e pertinenze occupate da famiglie di cui almeno un componente sia assistito dal Comune con il servizio di erogazione del minimo vitale. In tal caso l'esenzione è accordata per il periodo temporale durante il quale il soggetto è assistito.
3. Ai fini dell'esenzione di cui al precedente comma, non sono considerati redditi:
- a) pensioni di guerra e relative indennità accessorie
 - b) proprietà dell'unica abitazione e pertinenze occupate dalla famiglia avente diritto all'esonero.
4. Il reddito, così come individuato al comma 2, è aumentato di EURO 1.500,00 per ogni persona a carico ed è oggetto di rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT, relativamente all'anno precedente rispetto a quello di esenzione.
5. L'esenzione non spetta qualora la stessa abitazione risulti occupata da più famiglie, anche se con separati stati di famiglia ai fini anagrafici, aventi propri redditi, in quanto tutti gli occupanti sono tenuti in solido al pagamento del tributo.
6. Le esenzioni di cui al comma precedente sono concesse con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, ad eccezione del caso in cui la stessa venga presentata entro il termine di 120 giorni dal verificarsi dell'evento che dà diritto all'esenzione.
7. Le esenzioni una volta concesse competono fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. E' fatto obbligo di comunicare entro 120 giorni il venir meno delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento dell'esenzione.
8. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'esenzione e qualora rilevi il loro venir meno richiederà al gestore l'applicazione della tariffa nei confronti dell'utenza domestica priva dei requisiti con decorrenza dal venir meno del diritto all'esenzione. Se ne ricorrono i presupposti verranno applicati gli interessi e le sanzioni di cui al capo successivo.
9. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto della parte eccedente i 200 mq. qualora l'immobile sia occupato da nuclei familiari composti da 1 o due persone. Nel caso in cui nello stesso immobile siano residenti più nuclei familiari, anagraficamente distinti, si fa riferimento al numero complessivo degli occupanti, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
10. Per le zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che comportano rilevanti limitazioni del traffico veicolare e pedonale, la parte variabile della TARIP delle attività commerciali, artigianali o di servizi che si svolgono all'interno di tale zona può essere ridotta:
- a) del 50% se i lavori durano complessivamente per più di 181 gg. e meno di 273;
 - b) del 70% se i lavori durano complessivamente per più di 274 gg..
- Con provvedimento di Giunta Comunale sono individuate le zone della città interessate dai lavori di cui al precedente comma, per le quali riconoscere le agevolazioni ivi previste.

Art. 33 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tariffa è dovuta nella misura del 20% (venti) nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, eventi tutti che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. La tariffa (per la quota variabile afferente il RUR - rifiuto secco non riciclabile) viene ridotta nella misura del 60% (sessanta) per le utenze aventi una distanza superiore ai 600 mt dal più vicino punto di raccolta del rifiuto secco non riciclabile. La distanza del contenitore

viene calcolata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica o soggetti a servitù di pubblico passaggio in base a convenzione edilizia.

Art. 34 Modalità per conseguire riduzioni

1. Le richieste di riduzione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal gestore. Le domande incomplete sono irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti ad eccezione di quelle a carico del bilancio comunale che vanno presentate al Comune.
2. Le riduzioni di cui al presente titolo verranno applicate a partire dal primo addebito utile della tariffa e avranno decorrenza dal giorno di presentazione della domanda o dalle diverse date indicate all'art. 37. Le riduzioni una volta concesse spettano anche per gli anni successivi e s'intendono tacitamente rinnovate fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta, salvo diversa disciplina prevista per la singola riduzione. In caso di variazione del titolare, le suddette autocertificazioni, cessano e devono essere presentate dal subentrante qualora ne ricorrano i presupposti; si rinvia all'art. 37 per i termini di decorrenza della variazioni.
3. Il gestore può sempre procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni.

Art. 35 Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni ciascuna di esse opera sulla base imponibile.
2. Le esclusioni di superficie (comprese quelle di cui all'art. 24) non entrano nel cumulo.
3. La riduzione massima, dopo l'applicazione del cumulo di riduzioni, è del 50%

TITOLO V – COMUNICAZIONI, VERIFICHE E SANZIONI

Art. 36 Obbligo di comunicazione

1. L'Utente, salvo quanto previsto all'art. 21 comma 4 in ipotesi di centri commerciali integrati o locali in multiproprietà, ha obbligo di comunicare ogni circostanza rilevante per la relativa applicazione ed in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La comunicazione deve essere fatta anche per gli immobili di cui si chiede l'esclusione dall'applicazione della tariffa, dovendo il possessore o detentore fornire al Gestore gli elementi comprovanti l'assenza dei presupposti per l'applicazione della TARIP di cui al presente regolamento.

2. La comunicazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo. Dall'amministratore del condominio o altro soggetto delegato, per i condomini che ottengono, previa richiesta al Gestore, l'utilizzo di contenitori comuni per il rifiuto secco non riciclabile e/o verde/ramaglia se prodotto;
 - b. per le utenze non domestiche dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

- c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La comunicazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 37 Termini di presentazione ed efficacia e consegna/restituzione attrezzature

1. La **comunicazione iniziale** deve essere presentata **entro 60 gg.** dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi dal Gestore gratuitamente a disposizione degli interessati. Contestualmente, salva l'ipotesi di utilizzo di attrezzature della precedente utenza, devono essere ritirate le attrezzature utili al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) per le tipologie ritenute necessarie all'utente, come meglio specificato nel "Regolamento di gestione dei rifiuti" e accettate le condizioni generali di contratto contenute nei moduli predisposti dal Gestore. L'addebito tariffario decorre dalla data in cui si è verificato il presupposto per l'applicazione della tariffa, anche per il calcolo degli svuotamenti minimi di cui all'art. 16.
2. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi (salvo per quelle fattispecie in cui non sia diversamente specificato nel presente regolamento) qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tariffa. In caso contrario (ad esempio per l'occupazione, di locali ed aree in aggiunta o in diminuzione a quelli per i quali l'utente è iscritto o nel caso di diversa destinazione d'uso degli stessi) la comunicazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti la comunicazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo di comunicazione della variazione.
3. Le **variazioni** intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la comunicazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al comma 1, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
4. La **comunicazione di cessazione**, deve essere presentata entro i 60 giorni successivi alla data di fine del possesso o detenzione dei locali e aree e dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno di mancato possesso. L'utente nella comunicazione di cessazione deve indicare il recapito a cui inviare la fattura per gli addebiti relativi alla chiusura contabile della propria posizione, nonché fornire i dati catastali dell'immobile cessato e/o del soggetto subentrante nel possesso o detenzione dell'immobile.
5. La **mancata presentazione della comunicazione di attivazione** entro i termini di cui al presente articolo, comporta, oltre all'applicazione delle penalità di cui all'art. 41, l'addebito della tariffa dalla data in cui si è verificato il presupposto per l'applicazione della tariffa (anche per il calcolo degli svuotamenti minimi di cui all'art. 16 eccezion fatta in ipotesi di doppia tariffazione sullo stesso immobile).
6. La **mancata presentazione della comunicazione di cessazione o di variazione** entro i termini di cui sopra, comporta, oltre all'applicazione delle penalità di cui all'art. 41, l'addebito della tariffa fino alla data di presentazione della comunicazione di cessazione o variazione, salvo l'ipotesi di mancata rilevazione di conferimenti. La denuncia di trasferimento anagrafico dell'utente e del suo nucleo familiare non costituisce comunicazione di cessazione, potendo verificarsi la fattispecie di casa tenuta a disposizione.

7. Al fine di non incorrere nella doppia tariffazione sullo stesso immobile, il Gestore può procedere d'ufficio alla chiusura delle posizioni degli utenti che hanno lasciato libero l'immobile, quando lo stesso risulta occupato da altro soggetto.
8. Alla comunicazione originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree, seppure abbia valenza la superficie imponibile dichiarata dall'utente, deve essere allegata la scheda catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori.
9. Tutte le **attrezzature necessarie al conferimento dei rifiuti** (quali contenitori, con relativi dispositivi di misurazione se installati, chiavi elettroniche o badge) concesse in comodato d'uso gratuito (anche antecedentemente all'avvio del sistema di tariffazione puntuale) debbono essere restituite al Gestore alla cessazione del possesso o detenzione dell'immobile, in caso contrario verranno addebitati all'utenza € 25,00 (venticinque) a contenitore, a titolo di penale per il risarcimento del danno subito dal Gestore. Al momento di presentazione al Gestore della "comunicazione di cessazione" l'utente DEVE ALTERNATIVAMENTE:
 - a. allegare "verbale di avvenuta restituzione" firmato dagli addetti del Gestore;
 - b. richiedere il ritiro a domicilio autorizzando il Gestore ad addebitargli il costo di € 15,00 (quindici) + IVA di legge nella fattura finale di conguaglio;
 - c. impegnarsi a consegnarli al Centro di Distribuzione contenitori prima di procedere alla cessazione del contratto pena l'addebito di € 25,00 (venticinque), a contenitore;
 - d. dichiarare nel modulo di "richiesta attivazione/cessazione utenza" di consegnare gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) al nuovo soggetto che subentra nell'utenza o di continuare ad utilizzarli presso la nuova abitazione/utenza sita nel Comune di San Donà di Piave.
10. Salvo quanto previsto all'art. 31 (compostaggio domestico) e salva l'applicazione di eventuali sanzioni/penalità di cui alla vigente normativa, anche di rango regolamentare comunale, agli utenti domestici e non domestici che non abbiano provveduto al ritiro degli strumenti/attrezzature necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) per i quali è prevista nel Regolamento di igiene urbana la raccolta domiciliare, oltre alla tariffa fissa viene applicata la tariffa variabile normalizzata e attribuiti, inoltre, gli svuotamenti/conferimenti minimi per il rifiuto secco non riciclabile di cui all'art.16.

Art. 38 Contenuto e presentazione della comunicazione

1. La comunicazione originaria, di variazione o cessazione, deve contenere (oltre all'indicazione del titolo dell'occupazione con i dati identificativi del titolare di diritto reale sull'immobile, se soggetto diverso dall'occupante/comunicante):

• per le utenze domestiche

- a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, composizione del nucleo familiare e occupanti dell'immobile) dell'intestatario della scheda famiglia. Per le abitazioni di residenza il Gestore procede d'ufficio alle variazioni anagrafiche dei soggetti residenti appartenenti al medesimo nucleo (vd. art. 39);
- b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del comunicante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, composizione del nucleo familiare);
- c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree ed i metri quadrati dell'immobile (per i locali i metri quadrati calpestabili);
- d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

- e. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o per l'esclusione dalla tariffa.

• **per le utenze non domestiche**

- a. i dati identificativi dell'utente (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree e se esistente il numero dell'interno ed i metri quadrati dell'immobile (per i locali i metri quadrati calpestabili) ;
 - d. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o per l'esclusione dalla tariffa.
2. La comunicazione, sottoscritta dal comunicante, è presentata direttamente agli uffici del Gestore o è spedita a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R o tramite sportello on line. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune o il Gestore provvede a far pervenire all'utente il modello di comunicazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
 3. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della comunicazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
 4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a presentare la comunicazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente di presentare la comunicazione anche in assenza di detto invito.

Art. 39 Poteri istruttori del Soggetto Gestore

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo di cui all'art. 32, il gestore, può, indicandone il motivo e assegnando un congruo termine, non inferiore a 15 giorni:
 - a. richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali e aree;
 - b. richiedere notizie, relative ai locali e aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali e aree medesimi;
 - c. invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
 - d. verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utenza, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
 - e. richiedere ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.
2. Il Gestore può ricorrere a banche dati di terzi o richiedere informazioni e notizie ad altri soggetti pubblici o gestori di pubblico servizio.
3. Il Gestore segnala al Comune le utenze (domestiche e non domestiche) che non provvedono al ritiro delle attrezzature per il conferimento del secco non riciclabile, salva l'applicazione dei conferimenti minimi di cui all'art. 16, nonché delle utenze domestiche che non provvedono al ritiro di qualsivoglia attrezzatura utile al conferimento dei rifiuti per

i quali è prevista nel Regolamento di igiene urbana la raccolta domiciliare, salvo per le utenze domestiche quanto previsto all'art 31.

4. Il Gestore per le abitazioni di residenza (non per le "case a disposizione") procede d'ufficio alle variazioni anagrafiche dei soggetti residenti appartenenti al medesimo nucleo. Gli uffici dell'anagrafe demografica comunale provvedono, a cadenza mensile, a trasmettere informaticamente al Gestore variazione anagrafica intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio. Sulla scorta delle comunicazioni ricevute il Gestore aggiorna i propri archivi, solo ai fini delle rettifiche della composizione del nucleo familiare e/o delle volture a nome di un coabitante (in ipotesi di decesso dell'intestatario si voltura ad uno dei coobbligati). In fattispecie di coabitazione (ossia più nuclei nel medesimo immobile/utenza) vige l'obbligo per l'intestatario dell'utenza di comunicare al Gestore la variazione.
5. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detariffazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 40 Controlli

1. L'omessa o l'infedele presentazione della comunicazione è accertata notificando all'utente "contestazione di inadempimento" a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R, inviata dal Gestore o altro soggetto incaricato da questo della riscossione.
2. Il controllo si svolge, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, in primo luogo accedendo alle banche dati pubbliche e in subordine richiedendo agli utenti di produrre la documentazione che non possa essere diversamente acquisita. Nel caso in cui sia necessario verificare elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale incaricato dal gestore, munito di tesserino di riconoscimento e previo assenso da richiedere all'interessato, può accedere alla proprietà privata.
3. Nel caso in cui l'utente non consenta di effettuare il controllo o sia riscontrata la falsità di dichiarazioni rese dall'utente medesimo (salvo il caso di irregolarità sanabili non costituenti falsità) è dichiarata d'ufficio la decadenza dai benefici ed è disposto il recupero di quelli precedentemente concessi.
4. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale dei dati necessari al fine della corresponsione della tariffa, è effettuata mediante contestazione di inadempimento (primo invito) inviato a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R.
Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'invito, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della contestazione inviata.
L'Ente Gestore, decorso il termine assegnato, provvederà ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nel primo invito.
5. Non si dà luogo al procedimento quando l'importo imponibile complessivo annuo risulta uguale o inferiore a € 12,00 (dodici).
6. Il Soggetto Gestore può controllare i conferimenti effettuati dagli utenti del servizio, in particolar modo può, qualora dall'accertamento risultasse che i rifiuti prodotti non siano stati conferiti al servizio pubblico con le modalità stabilite dal "Regolamento di gestione dei rifiuti" e/o dal presente regolamento, far applicare le prescritte sanzioni amministrative.

Art. 41 Penalità ed interessi

1. Per **l'omessa o tardiva presentazione della comunicazione** di inizio utenza, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi) la maggiorazione del **30%** (trenta) della tariffa o della maggiore tariffa dovuta in caso di variazioni, con un minimo di € 50,00 (cinquanta), a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
2. Se la **comunicazione contiene dati inesatti**, tali da aver comportato il pagamento di una tariffa inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi) la maggiorazione del **30%** (trenta) del maggiore importo dovuto, con un minimo di € 50,00 (cinquanta), a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
3. Per **l'omessa presentazione della denuncia di cessazione** dell'utenza di cui si ha data certa e cioè per quelle per cui si ha una retrodatazione della cessazione della tariffa (avendo rilevato un'ipotesi di doppia imposizione) si applica comunque la **penale di € 50,00 (cinquanta)**.
4. Per la **mancata riconsegna delle attrezzature** ricevute in comodato d'uso si applica la **penale** di cui all'art. 37 comma 9.
5. In caso di **omesso o ritardato pagamento** delle fatture l'ente gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi nella misura definita all'art. 43 e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
6. Per le **altre violazioni** al presente regolamento si applica la sanzione ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000, nei limiti edittali (da € 25,00 a € 500,00). La sanzione è irrogata per ciascun anno in cui è stata commessa la violazione seguendo la procedura di cui alla L. 689/1981.

Art. 42 Riscossione ordinaria e coattiva

1. La tariffa sui rifiuti è riscossa dal gestore, secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio in essere e dal presente regolamento.
2. Il gestore riscuote la tariffa sui rifiuti inviando agli utenti, per posta ordinaria o posta elettronica certificata (PEC) o per mail ordinaria, al recapito indicato nella comunicazione regolare fattura sulla quale sono specificate, per ogni utenza, le somme dovute quale corrispettivo per i rifiuti, il tributo provinciale e l'IVA di legge. Il versamento è effettuato con bollettino postale ovvero secondo altre modalità offerte dal gestore, domiciliazione bancaria/postale etc., al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti.
3. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in n. 3 rate quadrimestrali con scadenza 31 maggio, 30 settembre e 30 novembre ad eccezione dell'anno 2019 ove le scadenze sono 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre. In caso di cause di forza maggiore la Giunta Comunale può stabilire scadenze diverse. La tariffa può essere applicata a titolo di acconto salvo conguaglio. Nelle more di conclusione dell'iter di approvazione delle nuove tariffe e/o dell'adeguamento del sistema di tariffazione del Gestore può essere applicata a titolo di acconto, nella prima emissione, la tariffa dell'anno precedente.
4. In caso di mancato o ritardato pagamento il gestore, prima di avviare la procedura di riscossione coattiva con le modalità previste dalla vigente normativa e con addebito degli interessi e eventuali penalità previste dal presente regolamento, provvede ad inviare all'utente un avviso di sollecito, a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R. Le spese derivanti da tale attività, nonché gli interessi sono a carico dell'utente moroso. Qualora permanga l'inadempienza Veritas S.p.A. avvia la procedura di riscossione coattiva con le modalità previste dalla vigente normativa ed in

particolare tramite ingiunzioni di pagamento ex R.D. 639/1910 (primi tre articoli) in abbinata con le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 602/1973 (articoli da 49 a 86).

5. La richiesta di pagamento della tariffa non versata, delle eventuali penalità e degli interessi e delle spese afferenti l'attività di recupero, deve essere effettuata entro il termine di cinque anni dal mancato o parziale pagamento, ai sensi dell'art. 2948 del codice civile.

Art. 43 Interessi

1. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il gestore provvederà ad addebitare gli interessi, calcolati su base annua, pari al tasso di interesse legale.

Art. 44 Disposizioni in materia di rimborsi

1. L'utente può richiedere al Gestore, il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso la decorrenza è intesa dalla data in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile.
3. L'ufficio Gestore della TARIP procede all'istruttoria della pratica e provvede a liquidare entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, con apposito provvedimento indicante tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del credito originario e degli interessi nonché il termine assegnato per eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato, previsto in 30 giorni. Decorso tale termine ovvero previa formale adesione da parte dell'utente se antecedente, si provvederà al relativo pagamento.
4. Il rimborso di somme a seguito di cessazione è disposto d'ufficio entro 180 giorni dalla presentazione della comunicazione di cessazione o dalla comunicazione tardiva.

Art. 45 Contenzioso, autotutela e disposizioni in materia di dilazione dei versamenti

1. L'Ente Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato, annullare ovvero modificare le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa, qualora le ravvisi infondate o errate.
2. La giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti la tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e ss. del codice civile, l'Ente Gestore può disporre transazioni su crediti.
4. Il Gestore, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, dilazioni di pagamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del vigente Regolamento delle Entrate Comunali.
5. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dal comma 3 dell'art. 17 del Regolamento delle Entrate Comunali.
6. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

Art. 46 Protezione dei dati personali

1. I dati forniti dall'utente per l'espletamento di attività connesse all'applicazione della TARIP sono trattati nel rispetto del Reg. UE 2016/679.

2. Il titolare del trattamento dei dati inerenti la gestione della tariffa è il gestore del servizio dei rifiuti.
3. Ai soggetti terzi, eventualmente incaricati all'espletamento di attività connesse alla gestione della TARIP, i dati personali sono comunicati allo scopo precipuo del corretto ed efficace espletamento del loro incarico e devono essere trattati dagli stessi nel rispetto della succitata legge.
4. I titolari del trattamento dei dati, conseguentemente, sono i soggetti terzi a cui sono affidate le attività di cui all'articolo precedente.
5. Il comune comunica al gestore del servizio dei rifiuti tutti i dati in proprio possesso atti a garantire una efficace attività di gestione della tariffa.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 47 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 01.01.2019.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono non più applicabili le disposizioni regolamentari precedenti contenute nel Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa a corrispettivo TARIP approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 129 del 21/12/2017.
3. Rimane altresì ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento relative ai prelievi per il servizio rifiuti per i periodi di relativa vigenza (TIA - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, TARES - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e TARI - tassa sui rifiuti).

Art. 48 Clausola di adeguamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tariffa rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di tariffa sui rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

TABELLA 1A DELL'ALLEGATO 1 AL DPR 158/1999***Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche*****COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI**

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare			
	NORD	CENTRO	SUD
1	0,80	0,86	0,81
2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,10	1,09
5	1,23	1,17	1,10
6 o più	1,30	1,23	1,06

TABELLA 2 DELL'ALLEGATO 1 AL DPR 158/1999**Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche**

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

TABELLA 3A DELL'ALLEGATO 1 AL DPR 158/1999**Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche****COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI**

Kc Coefficiente potenziale di produzione				
		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40-0,677	0,43-0,61	0,45-0,63
2	Cinematografi e teatri	0,30-0,43	0,39-0,46	0,33-0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51-0,60	0,43-0,52	0,36-0,44
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,760-88	0,74-0,81	0,63-0,74
5	Stabilimenti balneari	0,38-0,64	0,45-0,67	0,35-0,59
6	Esposizioni, autosaloni	0,34-0,51	0,33-0,56	0,34-0,5
7	Alberghi con ristorante	1,20-1,64	1,08-1,59	1,0-1,41
8	Alberghi senza ristorante	0,95-1,08	0,85-1,19	0,85-1,08
9	Case di cura e riposo	1,00-1,25	0,89-1,47	0,90-1,09
10	Ospedale	1,07-1,29	0,82-1,70	0,86-1,43
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07-1,52	0,97-1,47	0,90-1,17
12	Banche ed istituti di credito	0,55-0,61	0,51-0,86	0,48-0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99-1,41	0,92-1,22	0,85-1,13
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11-1,80	0,96-1,44	1,01-1,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60-0,83	0,72-0,86	0,56-0,91
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09-1,78	1,08-1,59	1,19-1,67
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,09-1,48	0,98-1,12	1,19-1,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82-1,03	0,74-0,99	0,77-1,04
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09-1,41	0,87-1,26	0,91-1,38
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38-0,92	0,32-0,89	0,33-0,94
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	0,43-0,88	0,45-0,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,57-9,63	3,25-9,84	3,40-10,28
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,85-7,63	2,67-4,33	2,55-6,33
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96-6,29	2,45-7,04	2,56-7,36

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02-276	1,49-2,34	1,56-2,44
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	1,49-2,34	1,56-2,45
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17-11,29	4,23-10,76	4,42-11,24
28	Ipermercati di generi misti	1,56-2,74	1,47-1,98	1,65-2,73
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50-6,92	3,48-6,58	3,35-8,24
30	Discoteche, night-club	1,04-1,91	0,74-1,83	0,77-1,91

TABELLA 4A° DELL'ALLEGATO 1 AL DPR 158/1999

Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

	Attività per comuni > 5000 abitanti	Kd Coefficiente di produzione kg/m 2 anno					
		NORD		CENTRO		SUD	
		min	max	min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,50	3,98	5,65	4,00	5,50
2	Cinematografi e teatri	2,50	3,50	3,60	4,25	2,90	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	4,00	4,80	3,20	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21	6,78	7,45	5,53	6,55
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,22	4,11	6,18	3,10	5,20
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	3,02	5,12	3,03	5,04
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45	9,95	14,67	8,92	12,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	7,80	10,98	7,50	9,50
9	Case di cura e riposo	8,20	10,22	8,21	13,55	7,90	9,62
10	Ospedali	8,81	10,55	7,55	15,67	7,55	12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45	8,90	13,55	7,90	10,30
12	Banche ed istituti di credito	4,50	5,03	4,68	7,89	4,20	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,15	11,55	8,45	11,26	7,50	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78	8,85	13,21	8,88	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81	6,66	7,90	4,90	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58	9,90	14,63	10,45	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12	9,00	10,32	10,45	13,21

18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	6,80	9,10	6,80	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	8,02	11,58	8,02	12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	2,93	8,20	2,90	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91	4,00	8,10	4,00	8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97	29,93	90,55	29,93	90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	62,55	24,60	39,80	22,40	55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	51,55	22,55	64,77	22,50	64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67	13,72	21,55	13,70	21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40	13,70	21,50	13,77	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56	38,90	98,96	38,93	98,90
28	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	13,51	18,20	14,53	23,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70	56,78	32,00	60,50	29,50	72,55
30	Discoteche, night club	8,56	15,68	6,80	16,83	6,80	16,80